



COMUNE DI NAPOLI

**Area Sviluppo Economico e Turismo  
Servizio Mercati**

**Municipalità 10**

## **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 82 del 10/03/2025**

**OGGETTO:** Disposizioni in merito all'Ordinanza Sindacale n. 201 del 28/02/2025 "Ordinanza contingibile e urgente per l'adozione di misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio bradisismico legate agli accumuli anomali di CO2 in locali seminterrati e poco areati".

### **Premesso che:**

- il mercatino rionale di Bagnoli denominato *Starza*, sito in via Acate 8, risulta inserito nell'elenco dei "mercati attivi" presente nella Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 2001 nonché nella Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 2012 "Piano di riorganizzazione dei mercati cittadini ai sensi della O.S. 110/2012 – Linee di indirizzo;
- detto mercatino è altresì presente nell'allegato D (elenco dei mercatini rionali coperti) del "Regolamento delle Municipalità" approvato con Delibera di C.C. n. 68 del 21/09/2005 e s.m.i.;
- nel mercato è esercitato il commercio misto alimentare e non alimentare;
- con nota PG/2025/213509 del 06/03/2025 il Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione trasmetteva alla Direzione di Municipalità 10 e al Servizio Mercati l'Ordinanza Sindacale n. 201 del 28/02/2025 richiamando l'attenzione in particolare sulle prescrizioni relative ai locali seminterrati e poco areati;

### **Preso atto che :**

- l'Ordinanza Sindacale n. 201 del 28/02/2025 prevede " *il divieto di utilizzo di locali interrati e seminterrati per attività abitative, lavorative, ricreative e nell'area indicata (allegato 1), fino ad installazione di strumenti di rilevazione di CO2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza fornire nelle Indicazioni utili per individuare le misure idonee di prevenzione (allegato 3);*  
*- per i titolari di attività produttive, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di utilizzare gli ambienti di lavoro interrati e/ o seminterrati condizionatamente all'obbligo di dotare gli ambienti di idonei sensori per il rilievo di gas in ambienti a rischio per monitorare i livelli di CO2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza fornire nelle Indicazioni utili per individuare le misure idonee di prevenzione"*
- nell'Allegato 1 alla sopracitata Ordinanza Sindacale n. 201 del 28/02/2025, sono riportate gli edifici pubblici e tra questi è presente il mercatino rionale di Bagnoli denominato *Starza*;

### **Ritenuto che:**

- sia necessario procedere alla sospensione dell'attività lavorativa nei locali seminterrati del mercatino rionale di Bagnoli, fino all'installazione di idonei strumenti di rilevazione di CO2 dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza;
- sia possibile, nelle more dell'installazione della strumentazione di cui al punto precedente e su richiesta dei singoli operatori titolari di concessioni di occupazione suolo presso i locali seminterrati, mettere a disposizione i locali liberi ubicati al primo piano della stessa struttura;
- il competente nucleo di Polizia Locale, debba provvedere alla notifica e alla vigilanza per l'osservanza della presente disposizione;

### **Attestato:**

- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che l'adotta;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile e degli artt. 13, comma 1, lett. B) e 17, comma 2, lett. A) del vigente Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 41), degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/14), non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;
- che il presente documento non contiene dati personali.

### **Visti:**

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il

triennio 2024-2026, alla Sezione 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza.

**Attestato:**

- che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa, come riportato nella sezione B del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

**Visti:**

- Legge Regionale n. 7 del 21/04/2020;
- Il Regolamento per l'esercizio su commercio per aree pubbliche;
- Il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 107;
- Ordinanza Sindacale n. 201 del 28/02/2025

**DISPONE**

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati e confermati in questa parte dispositiva:

1. DI SOSPENDERE l'attività lavorativa nei locali seminterrati del mercatino rionale di Bagnoli, fino all'installazione di idonei strumenti di rilevazione di CO<sub>2</sub>, dotati di allarme acustico e visivo in caso di superamento delle soglie di sicurezza, consentendo la possibilità di usufruire, su richiesta dei singoli operatori, dei locali liberi ubicati al primo piano della stessa struttura;
2. DI NOTIFICARE la presente disposizione:
  - alla U.O. Polizia Locale – Fuorigrotta;
  - al Servizio Supporto ai Datori di Lavoro e Prevenzione;
  - all'Area Sviluppo Economico e Turismo;
  - all'Assessorato al Turismo ed Attività Produttive;
3. DI DEMANDARE alla U.O. Polizia Locale – Fuorigrotta le attività di necessaria vigilanza per l'osservanza della presente disposizione e la notifica agli operatori commerciali dell'area mercatale di via Acate 8 che svolgono attività lavorative nei locali seminterrati del mercatino rionale di Bagnoli;
4. DI DARE ATTO che la presente disposizione non comporta impegno di spesa.
5. DI DARE ATTO che, avverso la presente disposizione, è proponibile ricorso al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni a decorrere dalla data di notificazione del medesimo provvedimento.
6. DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line

Il Direttore della Municipalità 10  
dott. Luigi Loffredo

Il Dirigente del Servizio Mercati  
Ing. Manuela Brescia